



# COMUNE DI SALE MARASINO

## PROVINCIA DI BRESCIA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Codice ente<br>10419       |  |
| <b>DELIBERAZIONE N. 27</b> |  |
| <b>DEL 20.02.2023</b>      |  |

ORIGINALE

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali (art. 1, comma 862, Legge 145/2018).  
Preso atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2023.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di febbraio alle ore 15.25 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| ZANOTTI MARISA     | SINDACO      | Presente |
| TURELLI NICOLA     | VICE SINDACO | Presente |
| ZANARDINI MATTIA   | ASSESSORE    | Presente |
| DELLA TORRE NICOLA | ASSESSORE    | Assente  |
| ARCHETTI SABRINA   | ASSESSORE    | Presente |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Totale presenti | 4 |
| Totale assenti  | 1 |

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali (art. 1, comma 862, Legge 145/2018).  
Preso atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2023.

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.10.2022 e aggiornato con le note integrative dalla Giunta comunale con deliberazione n. 22 del 06.02.2023 da presentarsi al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2023/2025 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2023, da presentare al Consiglio comunale per l'approvazione;

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *“accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”*;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. *“milleproroghe”*), in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.”*
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *“entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
  - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
  - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
  - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
  - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 *“non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “*gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione*”;
- L’articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “*le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.*”

Atteso che dall’AREARGS - stock del debito - si acquisiscono le seguenti informazioni:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| ○ Stock del debito al 31/12/2021 (comunicato in data 27/01/2022)  | € | 0,00;      |
| ○ Stock del debito al 31/12/2022 (comunicato in data 27/01/2023)  | € | -18,14;    |
| ○ Fatture pervenute nel corso dell’esercizio 2022   | € | 4,88 mln;  |
| ○ Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2022<br>(l’indicatore non presenta ritardi, i debiti commerciali vengono pagati in media 9 giorni prima della scadenza); |   | - 9 giorni |

Dato atto che l’Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Rilevato pertanto che sulla base dello stock del debito scaduto, dell’indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2022 e degli obblighi di pubblicazione questo Ente **NON** è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

- 1- Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano di prendere atto che alla luce degli indicatori certificati dall’AREARGS -stock del debito - e dagli obblighi di comunicazione, questo Ente **NON** è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per l’annualità 2023.

Stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

- 2- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**

**Il Segretario Comunale**